

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/90 DEL CONSIGLIO**

del 24 luglio 1990

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1206/90 che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede, per le uve secche, che i produttori si impegnano a non consegnare ad alcun trasformatore una determinata percentuale dei quantitativi iscritti nel contratto; che detta percentuale deve consentire di garantire l'adeguata qualità dei prodotti consegnati dal produttore; che, per le uve secche, il versamento dell'aiuto è subordinato alla non trasformazione di una percentuale da determinare dei quantitativi da parte dei trasformatori; che dette percentuali devono permettere di garantire un'adeguata qualità dei prodotti destinati al consumo; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1206/90<sup>(3)</sup>;

considerando che occorre effettuare gli adattamenti tecnici risultanti, per le uve sultanine e per le uve secche di Corinto, dalla soppressione degli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo che deve essere pagato al produttore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1206/90 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

1. La percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 è del 4 % per l'uva sultanina e del 6 % per le uve secche di Corinto.

2. Le percentuali di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti:

- a) per le uve secche di Corinto: 15 %
- b) per le altre uve secche: 8 %.

b) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo. »

c) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
C. MANNINO

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.